Testo modificato ed integrato dalle deliberazioni 21 dicembre 2009, ARG/gas 198/09 e 30 novembre 2010, ARG/gas 218/10.

Deliberazione 1 dicembre 2009 - ARG/gas 184/09

Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013 (TUTG): approvazione della parte II "Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (RTTG), approvazione della parte III "Regolazione delle tariffe per il servizio di misura del trasporto di gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (RMTG)", disposizioni in materia di corrispettivo transitorio per il servizio di misura del trasporto gas per l'anno 2010 e modifiche all'Allegato A della deliberazione n. 11/07

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'1 dicembre 2009

Visti:

- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- l'articolo 30 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- il decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con legge 20 novembre 2009, n. 166 (di seguito: decreto legge n. 135/09).
- la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02 e sue successive modifiche e integrazioni;
- le deliberazioni dell'Autorità 1 luglio 2003, n. 75/03 e 12 dicembre 2003, n. 144/03;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05);
- la deliberazione dell'Autorità 6 settembre 2005, n. 185/05, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 11/07);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07;
- la deliberazione dell'Autorità 15 aprile 2008, VIS 41/08 (di seguito: deliberazione VIS 41/08);

- la deliberazione dell'Autorità 28 aprile 2008, ARG/gas 50/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 50/08);
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2008 ARG/gas 104/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 104/08);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 di approvazione della Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2008 ARG/elt 188/08 (di seguito: ARG/elt 188/08);
- la deliberazione 3 febbraio 2009, VIS 8/09 e l'allegata "Relazione conclusiva in esito all'istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione VIS 41/08 in merito alla corretta applicazione delle previsioni in materia di gas non contabilizzato nelle reti di trasporto nel periodo 2004-2006" (di seguito: delibera VIS 8/09);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2009 ARG/gas 135/09 (di seguito: delibera ARG/gas 135/09);
- la deliberazione dell'Autorità 1 ottobre 2009, ARG/gas 141/09 di approvazione della Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (di seguito: RQTG);
- il documento per la consultazione 6 giugno 2006, n. 14/06 "Regolazione del servizio di misura del trasporto gas e criteri per la definizione del corrispettivo di cui alla deliberazione n. 166/05" (di seguito: DCO 14/06);
- il documento per la consultazione 18 aprile 2008, DCO 10/08, in materia di "Possibili evoluzioni del servizio di bilanciamento nel mercato del gas naturale";
- il documento per la consultazione 16 marzo 2009, DCO 3/09, in materia di "Revisione della modalità di trattamento delle partite di gas non oggetto di misura diretta nell'ambito del servizio di bilanciamento del gas";
- il documento per la consultazione 31 marzo 2009, DCO 4/09, in materia di "Criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il terzo periodo di regolazione" (di seguito: primo documento per la consultazione);
- il documento per la consultazione 23 luglio 2009, DCO 24/09, in materia di "Criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il terzo periodo di regolazione – Orientamenti finali" (di seguito: secondo documento per la consultazione);
- le osservazioni pervenute all'Autorità da parte dei soggetti interessati a seguito della pubblicazione del primo e del secondo documento per la consultazione;
- il piano di adeguamento e manutenzione degli impianti di misura trasmesso dalla società Snam Rete Gas Spa in data 29 maggio 2009, con comunicazione protocollo Autorità n. A/030515 del 29/05/2009 (di seguito: piano di adeguamento degli impianti di misura).

Considerato che:

• con deliberazione ARG/gas 50/08 l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2009-2013 e ha disposto che tale procedimento fosse inserito tra i procedimenti oggetto dell'analisi di impatto della regolazione (AIR);

- nel rispetto della metodologia *AIR*, sono stati individuati per l'attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale i seguenti obiettivi generali:
 - introdurre meccanismi di incentivazione allo sviluppo efficiente delle infrastrutture, in coerenza con l'obiettivo generale di garantire lo sviluppo del sistema gas nazionale e di promuovere lo sviluppo di un mercato concorrenziale:
 - valutare l'opportunità di prevedere meccanismi di controllo del livello di indebitamento e della struttura finanziaria delle imprese di trasporto;
 - garantire che tariffe e corrispettivi siano definiti in coerenza con i provvedimenti adottati dall'Autorità in materia di regolazione della qualità e delle condizioni per l'accesso e l'erogazione del servizio di trasporto;
 - procedere, ove possibile, con un'ulteriore convergenza dei criteri di riconoscimento dei costi e regolazione tariffaria nei settori dell'energia elettrica e del gas.
- in coerenza con la metodologia *AIR*, il procedimento per la definizione delle regole tariffarie per il terzo periodo di regolazione ha offerto ai soggetti interessati diverse occasioni per intervenire nel procedimento, fornendo elementi utili alla formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità; in particolare:
 - nella seconda metà dell'anno 2008 è stata attivata una fase ricognitiva, anche tramite incontri specifici con gli operatori e le associazioni di categoria;
 - in data 31 marzo 2009 è stato diffuso il primo documento per la consultazione, in relazione al quale è stato possibile inviare osservazioni fino al 15 maggio 2009;
 - è stata condotta un'istruttoria sui costi dell'attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale, relativi all'anno 2008, basata sui dati resi disponibili dalle imprese;
 - nel mese di maggio 2009 è stata attivata una seconda serie di incontri tematici con le imprese di trasporto del gas naturale e le associazioni di categoria;
 - nel mese di luglio 2009 è stata pubblicata sul sito internet dell'Autorità la sintesi delle osservazioni ricevute in relazione al primo documento per la consultazione:
 - in data 23 luglio 2009 è stato diffuso il secondo documento per la consultazione, in relazione al quale è stato possibile inviare osservazioni fino al 15 settembre 2009;
 - in esito ad ogni fase della consultazione sono state valutate le opzioni alternative e riformulate le proposte iniziali tenendo conto delle osservazioni pervenute dai soggetti interessati e altresì degli obiettivi del procedimento, generali e specifici, indicati come sopra descritto.
- il procedimento sulle tariffe di trasporto e dispacciamento del gas naturale, per il periodo 2010-2013 avviato con la deliberazione ARG/gas 50/08 si è svolto in parallelo all'analogo procedimento per la regolazione della qualità del servizio per il medesimo periodo di regolazione, in relazione al quale è stata emanata la deliberazione ARG/gas 141/09 di approvazione della *RQTG*;
- nel secondo documento per la consultazione, l'Autorità, ai fini della determinazione della disciplina tariffaria per il terzo periodo di regolazione, ha prospettato tra l'altro la necessità di:

- confermare, al fine di assicurare lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto, la disciplina incentivante relativa ai nuovi investimenti applicata nel secondo periodo di regolazione, prevedendo di introdurre nel corso del terzo periodo di regolazione un indice di efficacia che consenta di valutare il rapporto tra i benefici apportati al sistema e i costi sostenuti per la realizzazione dell'infrastruttura;
- prevedere che la remunerazione delle immobilizzazioni in corso relative agli investimenti della rete nazionale di gasdotti avvenga secondo criteri analoghi a quelli introdotti con la deliberazione 19 dicembre 2008, ARG/elt 188/08:
- introdurre nel corso del terzo periodo di regolazione meccanismi finalizzati ad incrementare l'efficienza nella realizzazione di nuovi investimenti, mediante l'individuazione di un costo standard da assumere come riferimento per valutare l'efficienza relativa degli operatori;
- confermare l'adozione del modello tariffario *entry–exit* ai fini della determinazione dei corrispettivi di entrata e uscita della rete nazionale di gasdotti, prevedendo, al fine di promuovere ulteriormente la concorrenza, la semplificazione dell'articolazione delle aree tariffarie di uscita;
- adottare nuovi criteri di copertura del costo di trasporto nei punti di uscita e di riconsegna della rete;
- prevedere che i costi sostenuti per l'acquisto del gas necessario al funzionamento delle centrali di compressione e al reintegro delle perdite di rete siano esclusi dall'applicazione del *price cap*;
- trattare il gas non contabilizzato con criteri analoghi a quelli indicati per le perdite fisiche della rete di trasporto, attribuendone la titolarità all'impresa maggiore di trasporto e prevedendo meccanismi di reintegro nell'ambito del servizio di bilanciamento;
- applicare, per la determinazione dei costi operativi riconosciuti, il cosiddetto criterio del *profit sharing*, riconoscendo alle imprese, nel primo anno del nuovo periodo regolatorio, il 50% dei maggiori recuperi di produttività realizzati in eccesso rispetto a quelli prefissati ai sensi della deliberazione n. 166/05;
- prevedere l'applicazione di coefficienti di recupero di produttività differenziati per ciascun impresa di trasporto;
- modificare la vita utile di alcune categorie di cespiti per adeguarle alla durata tecnica effettiva e renderle coerenti con i provvedimenti adottati nel settore della distribuzione del gas e della rigassificazione del Gnl;
- aggiornare le quote parti dei ricavi riconducibili alla remunerazione del capitale investito netto e all'ammortamento applicando criteri analoghi a quelli adottati nel servizio di rigassificazione e nel settore elettrico;
- prevedere una ripartizione dei ricavi nelle componenti *capacity* e *commodity* che rifletta la struttura dei costi, di capitale e operativi, dell'attività di trasporto, anche al fine di garantire una maggiore degressività della tariffa di trasporto;
- enucleare i costi afferenti il servizio di misura del trasporto al fine di determinare uno specifico corrispettivo per la remunerazione del servizio stesso;

- prevedere che i contributi in conto capitale erogati da enti pubblici o comunitari e da soggetti privati siano considerati come poste rettificative ai fini del calcolo del capitale investito riconosciuto, in analogia con quanto previsto per il servizio di distribuzione del gas naturale;
- determinare il corrispettivo unitario variabile con riferimento all'energia associata ai volumi immessi nell'anno solare 2008;
- prevedere un'unica controparte commerciale e un bilanciamento unico delle reti di trasporto, al fine di superare le problematiche di accesso al servizio determinate dalla presenza di condizioni di servizio differenziate e dalla frammentazione dei rapporti tra gli utenti del servizio e le imprese di trasporto.
- le osservazioni pervenute dagli operatori hanno evidenziato in prevalenza le seguenti esigenze:
 - rinviare l'introduzione di indicatori dell'efficacia degli investimenti, in considerazione delle complessità legate allo sviluppo dei modelli di valutazione dei benefici associati all'espansione delle rete di trasporto del gas naturale;
 - mantenere l'attuale regime di remunerazione delle immobilizzazioni in corso, in quanto il mancato riconoscimento della quota di ammortamento determina un significativo incentivo all'accelerazione degli investimenti;
 - rinviare l'individuazione del costo efficiente nella realizzazione dei nuovi investimenti, prevedendo la sperimentazione della metodologia proposta su alcuni progetti pilota, con limitato impatto sulle capacità di trasporto;
 - modificare le aree di uscita della rete di trasporto in modo da renderle omogenee a quelle della distribuzione;
 - mantenere i criteri di copertura dei costi di trasporto nei punti di riconsegna della rete regionale e nei punti di uscita della rete nazionale previsti per il secondo periodo di regolazione, rinviando a successivi provvedimenti l'eventuale revisione dei criteri di conferimento della capacità in detti punti;
 - in merito alle modalità di riconoscimento dei costi sostenuti per l'acquisto del gas necessario al funzionamento delle centrali di compressione e al reintegro delle perdite di rete sono emerse posizioni divergenti, in particolare:
 - a) gli utenti della rete di trasporto evidenziano la loro preferenza per il mantenimento di un corrispettivo tariffario per la copertura di detti costi;
 - b) altri operatori ritengono preferibile l'allocazione in natura del gas e la contestuale introduzione di un meccanismo di conguaglio per gli scostamenti tra le quantità allocate agli utenti ed il consumo effettivo;
 - non applicare alcun incentivo alla riduzione del gas non contabilizzato fino alla completa realizzazione del piano di adeguamento degli impianti di misura;
 - fissare coefficienti di recupero di produttività differenziati per le imprese di trasporto, in modo da riassorbire il *profit sharing* in un periodo di otto anni e, nel caso in cui il *profit sharing* sia nullo, applicare un coefficiente di recupero di produttività pari a zero;
 - prevedere il ricalcolo del fondo di ammortamento, applicando le vite utili proposte nel secondo documento di consultazione per la determinazione

- della percentuale di degrado relativa all'arco temporale antecedente al primo periodo di regolazione;
- in merito alla ripartizione dei ricavi nelle componenti *capacity* e *commodity* sono emerse posizioni divergenti, in particolare:
 - a) gli utenti del servizio di trasporto ritengono in genere preferibile una ripartizione 70:30, in quanto consentirebbe di non penalizzare i clienti del settore civile;
 - b) le imprese di trasporto e alti utenti del servizio ritengono preferibile una ripartizione 90:10, in quanto tale ripartizione riflette la struttura dei costi del servizio:
- mantenere il trattamento previsto nel secondo periodo di regolazione per i contributi in conto capitale, al fine di assicurare una congrua remunerazione degli investimenti sostenuti;
- calcolare il corrispettivo unitario variabile con riferimento ai volumi immessi in rete negli ultimi 12 mesi disponibili, alla luce della pesante contrazione dei consumi verificatasi nel corso del 2009.
- prevedere il riconoscimento dei costi operativi incrementali derivanti dalla realizzazione di nuovi investimenti, eventualmente anche su base parametrica;
- tenere conto della mancata rappresentatività dei costi operativi desumibili dal bilancio di esercizio relativo al 2008 nel caso in cui un'impresa di trasporto non abbia potuto avviare l'erogazione del servizio per cause esogene.

Considerato inoltre che:

- il perimetro dei comparti del servizio di misura previsto dalla deliberazione n. 11/07 non risulta coerente con l'articolazione del servizio di misura del trasporto, come prospettato nel primo documento di consultazione;
- il perimetro dei comparti del servizio di dispacciamento del gas naturale previsto dalla deliberazione n. 11/07 non risulta coerente con le proposte in merito all'enucleazione dei costi relativi al servizio di bilanciamento operativo della rete.
- con deliberazione VIS 8/09 l'Autorità ha fissato i costi addizionali sostenuti dall'impresa maggiore per l'acquisto del fuel gas negli anni termici 2005-2006 e 2006-2007 e ha previsto di fissare i costi addizionali sostenuti dalla medesima società per l'acquisto del fuel gas negli anni termici 2007-2008 e 2008-2009 con successivi provvedimenti;
- nell'ambito del procedimento di approvazione delle proposte tariffarie relative all'anno termico 2008-2009, gli uffici dell'Autorità hanno comunicato in data 30 maggio 2008 (prot. generale P/15918 del 30 maggio 2008) le modalità di riconoscimento degli ulteriori ricavi relativi ad infrastrutture trasferite dalla rete di distribuzione alla rete di trasporto;
- con deliberazione ARG/gas 135/08, l'Autorità ha prorogato per il periodo 1 ottobre 2009-31 dicembre 2009 la validità delle proposte tariffarie per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale approvate con deliberazione ARG/gas 102/08, prevedendo:

- l'estensione al trimestre ottobre 2009-dicembre 2009 dei criteri di garanzia dei ricavi di cui all'articolo 15 della deliberazione n. 166/05 e del regime di perequazione di cui all'articolo 14 bis;
- la definizione con successivo provvedimento dei criteri di trasferimento della quota parte dei ricavi derivanti dall'applicazione delle tariffe di distribuzione di competenza delle società Gas Plus Trasporto S.r.l. e Italcogim Trasporto S.r.l.;
- l'Autorità, anche con l'ausilio di consulenti esterni, sta svolgendo approfondimenti in merito alla metodologia di calcolo dei corrispettivi di capacità della rete nazionale di gasdotti;
- l'Autorità, anche con l'ausilio di consulenti esterni, sta svolgendo approfondimenti in merito al piano di adeguamento degli impianti di misura, anche al fine di definire il livello fisiologico di gas non contabilizzato.

Considerato che:

- il servizio di misura del gas naturale comprende l'attività di installazione e manutenzione degli strumenti di misura (c.d. *metering*), nonché l'attività di raccolta, validazione e registrazione del dato generato dai predetti strumenti (c.d. *meter reading*); tale servizio è funzionale alla gestione fisica della rete e alla corretta quantificazione delle partite economiche relative ai servizi di vendita, distribuzione, trasporto, dispacciamento commerciale (comprensivo dell'attività di conferimento delle capacità di trasporto e del servizio di bilanciamento), stoccaggio e rigassificazione di Gnl;
- per quanto riguarda le reti di trasporto:
 - l'attività di *meter reading* è attualmente svolta dalle imprese di trasporto nell'ambito del servizio di trasporto dalle stesse erogato; pertanto la remunerazione di tale attività è oggi assicurata dalle tariffe di trasporto, mentre le relative condizioni di erogazione sono contenute nei rispettivi codici di rete;
 - l'attività di *metering*, le cui condizioni di erogazione sono disciplinate dai codici delle imprese, è attualmente svolta da una molteplicità di soggetti titolari dell'impianto di misura:
 - a) imprese di trasporto, imprese di stoccaggio, imprese di rigassificazione di Gnl e imprese di distribuzione; per detti soggetti la remunerazione di tale attività è oggi assicurata dalle relative tariffe regolate;
 - b) imprese di produzione di gas naturale e clienti finali direttamente allacciati alle reti di trasporto; per detti soggetti la remunerazione di tale attività non è oggi assicurata dalle tariffe regolate.
 - con la deliberazione n. 166/05, l'Autorità ha identificato un apposito corrispettivo per il servizio di misura, la cui disciplina è stata rinviata a successivo provvedimento; a tal fine la deliberazione n. 234/05 ha avviato uno specifico procedimento, nell'ambito del quale, con il DCO 14/06, l'Autorità ha prospettato una regolazione del servizio di misura finalizzata a:
 - a) definire le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nelle attività di metering e meter reading;
 - b) garantire l'affidabilità del dato di misura;

- c) incentivare l'aggiornamento tecnologico dei sistemi di misura e della loro corretta manutenzione in modo da migliorare l'efficienza complessiva del sistema;
- d) garantire la tempestività del trasferimento del dato di misura ai soggetti interessati che ne abbiano diritto;
- la *RTDG*, nel disciplinare il servizio di misura del gas naturale sulle reti di distribuzione, ha:
 - a) attribuito all'impresa di trasporto la responsabilità delle attività di metering e di meter reading nei punti di consegna della rete di distribuzione;
 - b) riconosciuto all'impresa di trasporto la facoltà di avvalersi a tal fine dell'impresa distributrice interessata, regolando la ripartizione dei corrispettivi per il servizio;
 - c) rinviato a successivo provvedimento la decorrenza delle disposizioni di cui ai precedenti due alinea;
- con la deliberazione VIS 8/09 si è conclusa l'indagine conoscitiva, avviata con deliberazione VIS 41/08, sugli anomali andamenti del gas non contabilizzato (di seguito: *GNC*) registrati nel periodo 2004-2006; e che gli esiti dell'indagine hanno evidenziato:
 - le cause della predetta anomalia, riconducibili prevalentemente all'inadeguatezza impiantistica degli impianti di misura, nonché da carenze nell'attività manutentiva nei punti di consegna e di riconsegna della rete di trasporto;
 - la necessità di risolvere le complessità gestionali ed amministrative sulla corretta applicazione delle disposizioni in materia di *GNC* e le criticità relative al controllo delle posizioni di bilanciamento degli utenti e al travaso di partite commerciali tra differenti equazioni di bilanciamento della rete;
 - la necessità di superare tali problematiche mediante l'individuazione di un percorso che preveda di:
 - a) attribuire all'impresa maggiore di trasporto la responsabilità del servizio di misura dei quantitativi di gas naturale immessi e prelevati dall'intero sistema di trasporto;
 - b) trattare il *GNC* della rete di trasporto in modo analogo alle perdite fisiche di rete, attribuendone la titolarità all'impresa maggiore di trasporto, prevedendo di applicare tale disciplina all'intero ambito della rete di trasporto, indipendentemente dalla proprietà delle reti;
 - c) perseguire la riduzione del livello del *GNC* entro livelli fisiologici in un periodo di tempo comparabile a quello necessario per gli interventi di adeguamento/manutenzione degli impianti di misura;
 - d) definire i rapporti tra l'impresa di maggiore di trasporto e le altre imprese di trasporto;
- inoltre, al fine di poter porre tempestivamente rimedio alle sopra richiamate criticità impiantistiche, la deliberazione VIS 8/09 ha ordinato alla società Snam Rete Gas S.p.A., nella sua qualità di impresa maggiore di trasporto, di trasmettere entro il mese di maggio 2009 un piano di adeguamento degli impianti di misura, coerente con i criteri enunciati nella relazione allegata alla stessa deliberazione;

- in conseguenza delle modifiche del quadro normativo introdotte dalla *RTDG* e delle nuove esigenze emerse dall'indagine conoscitiva conclusa con la deliberazione VIS 8/09, anche alla luce delle osservazioni degli operatori sul documento per la consultazione DCO 14/06, l'Autorità, con il documento per la consultazione DCO 4/09 ha formulato nuovi orientamenti in materia di regolazione del servizio di misura e dei relativi corrispettivi; in particolare, confermando l'impostazione generale delineata nel primo documento di consultazione, l'Autorità con il nuovo documento ha manifestato l'intenzione di:
 - definire l'ambito oggettivo del servizio di misura del trasporto del gas includendo le attività di *metering* e *meter reading* su tutti gli impianti per la misura dei volumi fisici di gas e della composizione del gas delle reti di trasporto;
 - definire un quadro certo delle responsabilità nello svolgimento delle predette attività, attribuendo un ruolo preminente all'impresa maggiore di trasporto;
 - garantire l'aggiornamento tecnologico dei sistemi di misura mediante:
 - a) la predisposizione di un programma di adeguamento e manutenzione da parte dell'impresa maggiore di trasporto;
 - b) la definizione di caratteristiche prestazionali e funzionali minime e di un graduale programma di interventi da parte dell'Autorità;
 - definire gli obblighi di disponibilità e di pubblicazione dei dati di misura, nonché di qualità del servizio;
 - determinare un corrispettivo per il servizio di misura del trasporto che assicuri la remunerazione ai soggetti che concorrono ad erogare il servizio;
 - enucleare i costi relativi al predetto servizio ad oggi già riconosciuti dalle tariffe per i servizi di distribuzione, stoccaggio e rigassificazione di Gnl;
- dalle osservazioni pervenute nell'ambito della consultazione emerge quanto segue:
 - (a) alcuni operatori hanno criticato le modalità con cui si è svolta la consultazione, in particolare il fatto che non abbiano avuto riscontro le osservazioni formulate al DCO 4/09 nell'ambito del documento per la consultazione pubblicato dall'Autorità il 23 luglio 2009, DCO 24/09;
 - (b) alcune imprese di trasporto diverse dall'impresa maggiore (di seguito: altre imprese di trasporto) hanno contestato l'intenzione di attribuire alla società Snam Rete Gas S.p.A. la responsabilità del servizio di misura del trasporto del gas in quanto si tratterebbe di una decisione:
 - (i) illegittima, poiché, in violazione del principio costituzionale della libertà di impresa, realizzerebbe una sostanziale "espropriazione" di attività sino ad oggi svolte dalle altre imprese di trasporto con contestuale riserva di tali attività in capo all'impresa maggiore;
 - (ii) che vanificherebbe gli investimenti effettuati dalle predette altre imprese di trasporto sulle attività di *metering* e *meter reading*, non essendo loro riconosciuto alcun indennizzo;
 - (c) alcuni operatori hanno evidenziato la necessità di non disgiungere la responsabilità dell'attività di misura dalla proprietà degli impianti, al fine di evitare l'insorgere di criticità, quali in particolar modo l'accesso al gruppo di misura e l'impossibilità di effettuare le attività di manutenzione in

- condizioni di sicurezza in mancanza di uno specifico accordo con il titolare dell'impianto;
- (d) la maggior parte degli operatori ha sostanzialmente condiviso le proposte di riforma dell'assetto della misura proposte dall'Autorità, richiedendo di apportare alcune modifiche tra le quali in particolare si segnalano le seguenti esigenze:
 - (i) definire contratti standard di servizio, approvati dall'Autorità, in cui vengano definite tutte le condizioni che disciplinano il rapporto tra il responsabile del servizio di misura e i soggetti titolari degli impianti e di sviluppare uno specifico codice di misura che disciplini le condizioni di accesso ed erogazione del servizio e gli obblighi di qualità, disponibilità e pubblicazione del dato di misura;
 - (ii) che l'impresa maggiore di trasporto, nei punti di riconsegna che alimentano impianti di distribuzione, si avvalga obbligatoriamente dell'impresa di distribuzione, al fine di garantire la sicurezza dell'impianto evitando l'accesso di soggetti terzi agli impianti di misura;
 - (iii)utilizzare la metodologia del costo storico rivalutato come criterio generale per la determinazione dei costi riconosciuti del servizio di misura, limitando l'utilizzo del costo standard al solo caso in cui non risultino evidenze contabili di tali costi;
 - (iv)determinare il livello dei costi operativi con riferimento ai costi effettivamente sostenuti e, per i primi anni di attività del responsabile del servizio di misura, prevedere che i costi operativi, in analogia con quanto previsto per l'avviamento di nuove imprese, siano proposti dal soggetto responsabile e sottoposti a verifica da parte dell'Autorità, prevedendo opportuni conguagli in caso di scostamenti;
 - (v) introdurre nuove categorie di cespiti, con particolare riferimento agli impianti per la misura della composizione del gas e ai sistemi di acquisizione, elaborazione e trasmissione dei dati, al fine di tenere conto della loro effettiva vita tecnica;
 - (vi)definire in dettaglio le modalità di remunerazione del servizio erogato da soggetti terzi rispetto all'impresa maggiore di trasporto;
 - (vii)prevedere la definizione di un corrispettivo unitario di misura capacitivo, sia per il metering che per il meter reading, da applicare alle capacità di trasporto conferite agli utenti del servizio, al fine di evitare la formazione di barriere all'entrata sul mercato per gli operatori di minori dimensioni.

Considerato inoltre che:

per quanto riguarda le osservazioni richiamate nella precedente lettera (a), nell'ambito del procedimento per l'adozione del presente provvedimento è stata garantita la più ampia partecipazione ai soggetti interessati ed il contraddittorio, mediante due distinte fasi di consultazione preventiva avvenute con la pubblicazione del DCO 14/06 e del DCO 4/09; pertanto delle osservazioni pervenute in merito a quest'ultimo documento di consultazione si dà riscontro nel presente provvedimento;

- lo stesso grado di partecipazione è stato garantito dall'Autorità anche nei suoi interventi adottati su aspetti correlati alla regolazione della misura del trasporto, nel periodo trascorso tra la pubblicazione dei due predetti documenti, quali la regolazione dei corrispettivi per il servizio di distribuzione e di misura della distribuzione, sottoposta ad *AIR*, nonché l'istruttoria conoscitiva sul *GNC* di cui alla deliberazione VIS 41/08;
- quanto alle osservazioni di cui alla precedente lettera (b) si evidenzia che:
 - al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato del gas è fondamentale che il servizio di misura sia svolto in forma efficiente, tempestiva, ed unificata; e tale obiettivo può essere efficacemente raggiunto individuando un unico soggetto che coordini tutte le attività del servizio, abbia accesso non condizionato ai sistemi di misura e possa operare come soggetto di ultima istanza ove i sistemi non vengano aggiornati secondo le indicazioni dell'Autorità;
 - nel DCO 4/09 l'Autorità ha prefigurato la definizione di un quadro certo delle responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nell'attività di *metering* e *meter reading* per il sistema di trasporto prevedendo un particolare ruolo di responsabilità dell'impresa maggiore di trasporto in quanto essa:
 - a) riveste un ruolo preminente nella gestione coordinata del sistema nazionale del gas, con particolare riferimento al servizio di bilanciamento erogato sulla rete nazionale di gasdotti;
 - b) dispone del *know-how* tecnologico adeguato per garantire il processo di adeguamento degli impianti di misura;
 - c) è garanzia dell'effettiva implementazione delle disposizioni in materia di adeguamento degli impianti di misura e della loro manutenzione;
- in particolare, nell'illustrare la predetta responsabilità per l'impresa maggiore il DCO 4/09 prevede che essa comporti:
 - la predisposizione e l'aggiornamento di un piano di interventi di adeguamento e di manutenzione dei sistemi di misura;
 - la predisposizione di criteri minimi per le soluzioni impiantistiche da sottoporre all'Autorità per la loro approvazione;
 - il coordinamento con i soggetti titolari degli impianti di misura, che comprende un'attività di monitoraggio del rispetto del piano e dei criteri di cui ai precedenti alinea, nonché il dovere, in caso di inadempimento da parte di tali soggetti, di realizzare un nuovo impianto e sostituirsi nella loro gestione;
- da quanto sopra consegue che i soggetti titolari dei sistemi di misura, tra cui
 anche le altre imprese di trasporto, non sono "espropriate" di tali attività, ma
 conservano la responsabilità di svolgerle sulla base del coordinamento e
 dell'indirizzo dell'impresa maggiore nei termini sopra richiamati; a tal fine i
 predetti soggetti ricevono un'adeguata remunerazione per l'attività
 eventualmente svolta in coerenza con tali indirizzi;
- quanto alle osservazioni di cui alla precedente lettera (c), il DCO 4/09 ha
 prefigurato la possibilità che nell'esercizio dell'attività di misura, l'impresa
 maggiore di trasporto possa avvalersi di soggetti terzi (imprese di distribuzione,
 imprese di stoccaggio, titolari di impianti di misura, ecc...) che operino sulla
 base di specifici accordi e la cui remunerazione avvenga sulla base dei criteri
 stabiliti dall'Autorità:

• il decreto legge n. 135/09 stabilisce che i sistemi di misura relativi alle stazioni per le immissioni di gas naturale nella rete nazionale di trasporto non sono soggetti all'applicazione della normativa di metrologia legale, e che con successivi provvedimenti il Ministero dello Sviluppo Economico definirà le modalità per la realizzazione e la gestione dei medesimi sistemi di misura.

Ritenuto che sia opportuno:

- fissare il tasso di rendimento del capitale investito riconosciuto pari al 6,4% per il servizio di trasporto e dispacciamento;
- confermare il meccanismo di incentivi relativo ai nuovi investimenti applicato nel secondo periodo di regolazione, nelle more dell'introduzione di un indice di efficacia che consenta di valutare il rapporto tra i benefici apportati al sistema e i costi sostenuti per la realizzazione dell'infrastruttura;
- prevedere che nel corso del terzo periodo di regolazione la remunerazione delle immobilizzazioni in corso relative agli investimenti della rete di trasporto avvenga secondo criteri analoghi a quelli che saranno applicati nel settore della trasmissione elettrica;
- confermare l'adozione del modello tariffario entry-exit ai fini della
 determinazione dei corrispettivi di entrata e uscita della rete nazionale di
 gasdotti, prevedendo, al fine di promuovere ulteriormente la concorrenza, la
 semplificazione dell'articolazione delle aree tariffarie di uscita, in modo da
 renderle coerenti con le aree geografiche di applicazione (ambiti tariffari)
 definite con la deliberazione ARG/gas 159/08;
- mantenere i criteri di ripartizione dei ricavi associati alla rete nazionale di gasdotti tra i corrispettivi di entrata e i corrispettivi di uscita, in attesa di una eventuale revisione dei criteri di riconoscimento dei ricavi associati alla realizzazione di capacità incrementale nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti;
- prevedere l'allocazione agli utenti del servizio di trasporto del gas per il funzionamento delle centrali di compressione e per il reintegro delle perdite di rete;
- trattare il gas non contabilizzato con criteri analoghi a quelli indicati per le perdite fisiche della rete di trasporto, rinviando ad un successivo provvedimento la definizione degli obiettivi di riduzione del gas non contabilizzato;
- applicare, per la determinazione dei costi operativi riconosciuti, il criterio del *profit sharing*, riconoscendo alle imprese, nel primo anno del nuovo periodo regolatorio, il 50% dei maggiori recuperi di produttività realizzati in eccesso rispetto a quelli prefissati ai sensi della deliberazione n. 166/05;
- fissare coefficienti di recupero di produttività differenziati per ciascun impresa di trasporto ed in particolare:
 - nel caso in cui le imprese, nell'anno di riferimento per la determinazione dei costi operativi, presentino costi effettivi inferiori ai costi riconosciuti, fissare il coefficiente di recupero di produttività in modo da riassorbire il *profit* sharing in un periodo di 8 anni;
 - nel caso in cui le imprese presentino nell'anno di riferimento costi effettivi superiori ai costi riconosciuti, fissare:

- a) il coefficiente di recupero di produttività in modo da riallineare i costi dell'impresa al costo medio di settore in un periodo di 4 anni, qualora l'impresa presenti dei costi effettivi superiori al costo medio di settore;
- b) il coefficiente di recupero di produttività pari a zero, qualora l'impresa presenti dei costi effettivi inferiori al costo medio di settore;
- nel caso di imprese costituite attraverso la riclassificazione di tratti di rete di distribuzione applicare il coefficiente di recupero di produttività previsto per il settore della distribuzione, al fine di garantire il principio di invarianza dei costi;
- incrementare a 50 anni la vita utile del cespite metanodotti ed introdurre la categoria di cespite impianti di regolazione e di riduzione della pressione, al fine di meglio riflettere l'effettiva durata tecnica delle infrastrutture di trasporto;
- aggiornare le quote parti dei ricavi riconducibili alla remunerazione del capitale investito netto e all'ammortamento applicando criteri analoghi a quelli adottati nel servizio di rigassificazione e nel settore elettrico;
- prevedere una ripartizione dei ricavi nelle componenti *capacity* e *commodity* che rifletta la struttura dei costi, di capitale e operativi, dell'attività di trasporto, anche al fine di garantire una maggiore degressività della tariffa;
- enucleare i costi afferenti il servizio di misura del trasporto al fine di determinare uno specifico corrispettivo per la remunerazione del servizio stesso;
- prevedere che i contributi in conto capitale erogati da enti pubblici o comunitari
 e da soggetti privati siano considerati come poste rettificative ai fini del calcolo
 del capitale investito riconosciuto, in analogia con quanto previsto per il servizio
 di distribuzione del gas naturale; e che pertanto, a partire dall'anno 2000, tali
 contributi non siano soggetti a degrado in quanto i criteri tariffari adottati
 dall'Autorità per il servizio di trasporto non ne prevedevano la detrazione dalle
 quote di ammortamento riconosciute;
- calcolare il corrispettivo unitario variabile con riferimento ai volumi immessi in rete negli ultimi 12 mesi disponibili, al fine di riflettere le previsioni in merito all'evoluzione dei volumi di gas immessi in rete per il terzo periodo di regolazione, in relazione all'attuale congiuntura economica;
- mantenere il criterio di riconoscimento dei costi operativi incrementali già previsto nel secondo periodo di regolazione limitatamente alle tipologie T5 e T6, prevedendo di estendere la sua applicazione alle altre tipologie di investimento;
- applicare il medesimo criterio di cui al precedente alinea nel caso in cui una impresa di trasporto abbia reso disponibile una nuova infrastruttura funzionale all'immissione di gas e pur avendo completato le opere di propria pertinenza, per cause esogene non abbia potuto avviare l'erogazione del servizio;
- avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di:
 - definizione di indicatori di efficacia degli investimenti ai fini dell'incentivazione del potenziamento delle infrastrutture di trasporto del gas naturale;
 - definizione di un criterio di valorizzazione dei nuovi investimenti sulla base di costi standard, ai fini dell'individuazione di un livello di costo efficiente nella realizzazione di nuovi investimenti:
 - definizione di un meccanismo integrativo alle disposizioni del RTTG per incentivare l'accelerazione dell'entrata in esercizio degli investimenti in sviluppo della capacità di trasporto;

- monitoraggio del livello di indebitamento degli esercenti i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica.
- avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di:
 - modifica dei criteri di conferimento della capacità di trasporto nei punti di entrata, uscita e di riconsegna della rete di trasporto, coerentemente con i criteri di cui al paragrafo 20.16 del secondo documento per la consultazione;
 - definizione di un riferimento commerciale unico per gli utenti del servizio di trasporto, in coerenza con gli sviluppi del procedimento avviato con la deliberazione ARG/gas 104/08;
 - bilanciamento commerciale unico delle reti di trasporto;
 - acquisizione centralizzata da parte dell'impresa maggiore di trasporto delle risorse di stoccaggio necessarie a garantire il bilanciamento operativo delle imprese di trasporto, al fine di garantire omogeneità dei criteri per la determinazione delle risorse:
 - verifica dell'adeguatezza, rispetto alle effettive esigenze, delle prestazioni di stoccaggio richieste dalle imprese di trasporto ai fini del bilanciamento operativo;
 - avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di qualità del servizio di gestione dei dati di misura nel trasporto del gas naturale sia con riferimento alla misura dei quantitativi che con riferimento alla composizione chimica del gas, tenuto conto di quanto già disposto dall'Autorità in tema di regolazione della qualità del gas.

Ritenuto che sia necessario:

- con riferimento ai servizi di misura e di dispacciamento del gas naturale, apportare alcune modifiche alla struttura dei comparti di cui alla deliberazione n. 11/07;
- modificare l'attribuzione della responsabilità dell'installazione e della manutenzione dei misuratori nei punti di consegna delle reti di distribuzione di cui all'Allegato della deliberazione ARG/gas 159/08, al fine di renderle coerenti con le disposizioni relative al nuovo assetto del servizio di misura;
- determinare il costo addizionale sostenuto nell'anno termico 2007-2008 dall'impresa maggiore di trasporto per l'acquisto del *fuel gas* per effetto della dinamica congiunturale dei prezzi del petrolio e dei suoi derivati, utilizzando i medesimi criteri adottati nella deliberazione VIS 8/09 per la fissazione dei costi addizionali sostenuti negli anni termici 2005-2006 e 2006-2007; e prevedere che i costi addizionali relativi ai predetti tre anni termici siano inclusi dall'impresa maggiore di trasporto nel calcolo del fattore correttivo utilizzato ai fini della determinazione delle tariffe relative all'anno 2010;
- determinare gli ulteriori ricavi spettanti alla società Metanodotto Alpino per l'anno termico 2008-2009 in merito alle infrastrutture trasferite dalla rete di distribuzione alla rete di trasporto;
- al fine di assicurare una corretta gestione della fase di transizione dall'anno termico all'anno solare, introdurre, con riferimento al trimestre ottobre-dicembre 2009, disposizioni transitorie in materia di determinazione dei ricavi di riferimento, di calcolo del fattore correttivo e di perequazione del corrispettivo regionale CR_r .

Ritenuto opportuno:

- definire un quadro coordinato di tutte le attività e responsabilità del servizio complessivo di misura, comprensivo anche delle reti regionali di trasporto, compatibile con le indicazioni che il Ministero dello sviluppo economico intenderà adottare con riferimento ai singoli sistemi di misura relativi alla rete nazionale di trasporto;
- di conseguenza e salvo diverso pronunciamento del Ministero dello sviluppo economico, prevedere precise responsabilità per lo svolgimento del servizio di misura, assegnando:
 - all'impresa maggiore di trasporto il ruolo di vigilanza e coordinamento per tutte le attività inerenti il servizio e la responsabilità dell'attività di *meter reading*;
 - ai titolari degli impianti di misura la responsabilità dell'attività di *metering*, con riferimento ai punti di immissione delle produzioni nazionali, ai siti di stoccaggio, ai terminali di rigassificazione di Gnl, ai punti di interconnessione con reti di distribuzione;
 - all'impresa maggiore con riferimento ai punti di interconnessione con sistemi di trasporto esteri;
 - all'impresa di trasporto sottesa con riferimento ai punti di interconnessione tra reti di trasporto;
 - all'impresa di trasporto con riferimento ai punti di riconsegna ai clienti finali allacciati alla rete di trasporto.
- prevedere che l'impresa maggiore, nell'ambito dell'attività di coordinamento e vigilanza, assicuri l'effettiva implementazione delle disposizioni in materia di adeguamento degli impianti di misura, ivi comprese quelle che saranno definite ai sensi del decreto legge n. 135/09, anche tramite la sostituzione al soggetto terzo responsabile dell'attività; e che, qualora l'impianto non venga adeguato o correttamente mantenuto, non sia riconosciuta alcuna quota di ricavo per detti impianti al soggetto gestore/titolare dell'impianto medesimo;
- definire i criteri di remunerazione dell'attività svolta dai soggetti terzi, inclusa la definizione di meccanismi che garantiscano il recupero dei ricavi di spettanza di detti soggetti terzi;
- prevedere che il costo riconosciuto per il servizio di misura avvenga con riferimento a tutti gli *asset* e alle attività funzionali al servizio di misura del trasporto gas con l'esclusione di quelli in capo ai produttori nazionali, in quanto tali costi trovano già copertura nei contratti di vendita stipulati da tali produttori; e che il costo sia riferito ad un sistema di misura tecnologicamente avanzato e ad un servizio fornito in condizioni di qualità ed efficienza;
- prevedere che i produttori nazionali adeguino eventuali impianti non conformi alle prestazioni funzionali e prestazionale minime fissate per l'accesso alla rete di trasporto nazionale;
- fissare il tasso di rendimento del capitale investito riconosciuto pari al 6,9% per il servizio di misura del trasporto gas;
- prevedere, con riferimento agli impianti di misura, l'introduzione di nuove categorie di cespiti al fine di rifletterne l'effettiva durata tecnica;

- definire con successivo provvedimento il coefficiente di recupero di produttività per il servizi di misura, contestualmente all'approvazione dei costi operativi di tale servizio;
- determinare un corrispettivo per l'erogazione del servizio di misura da applicare alle capacità conferite nei punti di riconsegna della rete di trasporto;
- prevedere modalità di aggiornamento delle quote di ricavo riconducibili alla remunerazione del capitale investito netto e alla quota di ammortamento in linea con le logiche di aggiornamento adottate per il servizio di trasporto;
- aggiornare le tariffe dei servizi regolati di stoccaggio, di rigassificazione del Gnl e di distribuzione prevedendone un loro ricalcolo a seguito dell'enucleazione dei costi afferenti il servizio di misura del trasporto.

Ritenuto inoltre opportuno:

- prevedere che l'impresa maggiore di trasporto, sulla base delle valutazioni che saranno espresse dall'Autorità, per gli aspetti di propria competenza, relativamente al piano preliminare trasmesso nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione VIS 8/09, presenti all'Autorità un nuovo piano di adeguamento e di manutenzione degli impianti di misura, previa consultazione dei soggetti titolari degli impianti di misura e delle altre imprese di trasporto del gas, secondo una procedura analoga a quella adottata per l'aggiornamento del codice di rete di trasporto;
- in esito alla verifica del piano di cui al precedente alinea, prevedere che l'Autorità definisca contestualmente il livello di *GNC* fisiologico della rete di trasporto e gli incentivi al suo contenimento;
- definire norme in materia di trattamento e riservatezza dei dati.

Ritenuto infine opportuno:

- definire una disciplina transitoria per l'approvazione delle proposte tariffarie relative all'anno 2010, al fine di consentire un ordinata transizione al nuovo periodo di riferimento per la definizione dei corrispettivi di trasporto;
- al fine di poter completare gli adempimenti necessari alla riforma del servizio di misura del trasporto gas rinviare l'avvio della nuova disciplina a partire dall'anno 2011, prevedendo per l'anno 2010 l'introduzione di una disciplina tariffaria transitoria del servizio mediante la definizione di un corrispettivo di misura nel quale confluiscano i costi riconosciuti per il servizio di misura delle sole imprese di trasporto; e che tale corrispettivo sia applicato alle capacità conferite nei punti di riconsegna della di trasporto

DELIBERA

Articolo 1

Testo Unico per il periodo di regolazione 2010-2013

1.1 È approvata la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo

- 2010-2013 (*TUTG*), relativa alla Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (*RTTG*), allegata alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*).
- 1.2 È approvata la Parte III del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013 (*TUTG*), relativa alla Regolazione delle tariffe per il servizio di misura del trasporto di gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (*RMTG*), allegata alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato B*).

Disposizioni transitorie in materia di corrispettivo per il servizio di misura del trasporto gas per l'anno 2010

- 2.1 In deroga a quanto disposto dalla *RMTG* e limitatamente ai costi relativi al servizio di misura riconosciuti alle imprese che all'1 gennaio 2010 erogano il servizio di trasporto, è istituito per l'anno 2010 un corrispettivo transitorio *CM*^T per la remunerazione del servizio di misura svolto dalle imprese di trasporto, determinato secondo le disposizioni di cui al successivo comma 2.5 e applicato dalle imprese di trasporto alla capacità conferita nei punti di riconsegna agli utenti del servizio.
- 2.2 I ricavi riconosciuti per il servizio di misura svolto dalle imprese di trasporto comprendono le seguenti quote di ricavo:
 - a) remunerazione del capitale investito netto riconosciuto ai fini regolatori, pari al 6,9 per cento reale pre tasse, riferito al capitale investito netto riconosciuto, calcolato applicando i medesimi criteri di cui al comma 3.3 della *RTTG* agli incrementi patrimoniali relativi al servizio di misura;
 - b) maggiore remunerazione del capitale investito netto per gli investimenti sostenuti durante il secondo periodo di regolazione, calcolata applicando i medesimi criteri di cui al comma 3.6 della *RTTG*;
 - c) ammortamenti economico-tecnici calcolati in relazione alle caratteristiche dei cespiti, calcolati applicando i medesimi criteri di cui al comma 3.7 della *RTTG*:
 - d) costi operativi riconosciuti calcolati applicando i medesimi criteri di cui ai commi da 3.8 a 3.11 della *RTTG*.
- 2.3 Ai fini della determinazione dei ricavi riconosciuti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 2.2 si applicano le categorie di cespiti di cui alla tabella 1 della deliberazione n. 166/05 e la percentuale di degrado è calcolata secondo le disposizioni di cui al comma 3.4 lettera e) della medesima deliberazione, dove *t-1* è pari a 2008.
- 2.4 Entro il 14 dicembre 2009, le imprese di trasporto forniscono all'impresa maggiore di trasporto le informazioni necessarie alla determinazione del corrispettivo transitorio di misura CM^T ivi incluso l'ammontare dei ricavi riconosciuti RM^T .
- 2.5 L'impresa maggiore di trasporto calcola il corrispettivo di misura transitorio CM^T dividendo la somma complessiva dei ricavi riconosciuti per il servizio di misura

- RM^T di tutte le imprese di trasporto per la capacità prevista in conferimento nei punti di riconsegna delle reti di trasporto per l'anno 2010.
- 2.6 Entro il 14 dicembre 2009, le imprese di trasporto diverse dall'impresa maggiore di trasporto comunicano all'Autorità le informazioni necessarie alla determinazione del corrispettivo transitorio di misura CM^T ivi incluso l'ammontare dei ricavi riconosciuti RM^T .
- 2.7 Entro il 15 dicembre 2009, l'impresa maggiore di trasporto comunica all'Autorità l'ammontare del corrispettivo CM^T e dei ricavi riconosciuti per il servizio di misura RM^T , nonché le informazioni utilizzate per la loro determinazione.
- 2.8 Le proposte di cui ai precedenti commi 2.6 e 2.7 si intendono approvate qualora l'Autorità non si pronunci in senso contrario entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento.
- 2.9 Entro 90 (novanta) giorni dalla data di approvazione delle proposte tariffarie di cui ai precedenti commi 2.6 e 2.7, le imprese di trasporto definiscono, in via contrattuale, le modalità per la ripartizione dei ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di cui al comma 2.5.
- 2.10 Copia dei contratti di cui al precedente comma 2.9, è trasmessa all'Autorità entro 15 (quindici) giorni dalla data di stipula.
- 2.11 Qualora i contratti di cui al precedente comma 2.9, non si perfezionino entro il termine ivi previsto, provvede l'Autorità, sentite eventualmente le imprese interessate.

Avvio di procedimento per l'individuazione di indicatori di efficacia degli investimenti ai fini dell'incentivazione del potenziamento delle infrastrutture di trasporto e dispacciamento del gas naturale e in materia di incentivazione del costo efficiente

- 3.1 E' avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di:
 - a) definizione di indicatori di efficacia degli investimenti ai fini dell'incentivazione del potenziamento delle infrastrutture di trasporto e dispacciamento del gas naturale;
 - b) definizione di un criterio di valorizzazione dei nuovi investimenti sulla base di costi standard, ai fini dell'individuazione di un livello di costo efficiente nella realizzazione di nuovi investimenti:
 - c) definizione di un meccanismo integrativo alle disposizioni del *RTTG* per incentivare l'accelerazione dell'entrata in esercizio degli investimenti in sviluppo della capacità di trasporto;
 - d) monitoraggio del livello di indebitamento delle imprese di trasporto del gas naturale.
- 3.2 In relazione a quanto previsto dal comma 3.1, lettera d), il procedimento è finalizzato ad individuare strumenti che favoriscano il mantenimento di condizioni di equilibrio economico finanziario del settore, eventualmente disincentivando politiche che prevedano un eccessivo ricorso al capitale di debito.
- 3.3 Nell'ambito del procedimento di cui al comma 3.1:
 - a) sono convocati, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, incontri con i soggetti interessati e con le formazioni associative che ne rappresentano gli interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;

- b) sono istituiti, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, gruppi di lavoro con la partecipazione dei soggetti interessati;
- c) sono resi disponibili, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione contenenti proposte di provvedimenti in materia.
- 3.4 E' dato mandato al Direttore responsabile della Direzione Tariffe dell'Autorità per i seguiti di competenza di cui al presente articolo, sentito il Direttore responsabile della Direzione Mercati.

Avvio di procedimento per l'individuazione di criteri per il conferimento di capacità nei punti di entrata, di uscita e di riconsegna della rete di trasporto, per la gestione commerciale unica e per il bilanciamento unico della rete di trasporto di gas naturale

- 4.1 E' avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di:
 - a) modifica dei criteri di conferimento della capacità di trasporto nei punti di entrata, uscita e di riconsegna della rete di trasporto;
 - b) definizione di un riferimento commerciale unico per gli utenti del servizio di trasporto, in coerenza con gli sviluppi del procedimento avviato con la deliberazione ARG/gas 104/08;
 - c) bilanciamento commerciale unico delle reti di trasporto;
 - d) acquisizione centralizzata da parte dell'impresa maggiore di trasporto delle risorse di stoccaggio necessarie a garantire il bilanciamento operativo delle imprese di trasporto, al fine di garantire omogeneità dei criteri per la determinazione delle risorse;
 - e) verifica dell'adeguatezza, rispetto alle effettive esigenze, delle prestazioni di stoccaggio richieste dalle imprese di trasporto ai fini del bilanciamento operativo.
- 4.2 Nell'ambito del procedimento di cui al comma 4.1:
 - sono convocati, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, incontri con i soggetti interessati e con le formazioni associative che ne rappresentano gli interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
 - b) sono istituiti, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, gruppi di lavoro con la partecipazione dei soggetti interessati;
 - c) sono resi disponibili, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione contenenti proposte di provvedimenti in materia.
- 4.3 E' dato mandato al Direttore responsabile della Direzione Mercati dell'Autorità per i seguiti di competenza di cui al comma 4.1, lettere b), c), d), ed e).
- 4.4 E' dato mandato al Direttore responsabile della Direzione Mercati dell'Autorità, sentito il Direttore responsabile della Direzione Tariffe, per i seguiti di competenza di cui al comma 4.1, lettera a).

Avvio di procedimento in materia di qualità del servizio di gestione dei dati di misura del trasporto del gas naturale

- 5.1 E' avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di qualità del servizio di gestione dei dati di misura nel trasporto del gas naturale sia con riferimento alla misura dei quantitativi che con riferimento alla composizione chimica del gas, tenuto conto di quanto già disposto dall'Autorità in tema di regolazione della qualità del gas.
- 5.2 Nell'ambito del procedimento di cui al comma 5.1:
 - a) sono convocati, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, incontri con i soggetti interessati e con le formazioni associative che ne rappresentano gli interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
 - b) sono istituiti, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, gruppi di lavoro con la partecipazione dei soggetti interessati;
 - c) sono resi disponibili, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione contenenti proposte di provvedimenti in materia.
- 5.3 Il Direttore responsabile della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità procede:
 - a) allo svolgimento delle attività conoscitive ed istruttorie per il perseguimento delle finalità di cui al comma 5.1 del presente articolo;
 - b) alle convocazioni e all'organizzazione degli incontri con gli operatori ritenuti necessari, fissandone le modalità in relazione alle esigenze di conduzione e sviluppo del procedimento;
 - c) alla predisposizione di documenti per la consultazione e di proposte all'Autorità per gli interventi di competenza.

Articolo 6

Riconoscimento di costi addizionali sostenuti per l'acquisto del fuel gas

- 6.1 I costi addizionali sostenuti dalla società Snam Rete Gas per l'acquisto del *fuel gas* nell'anno termico 2007-2008, di cui al punto 10 della deliberazione VIS 8/09, sono fissati pari 33.569.948,24 euro.
- 6.2 L'impresa maggiore di trasporto include nel calcolo del fattore correttivo di cui al comma 10.1 i costi addizionali sostenuti per l'acquisto del *fuel gas* negli anni termici 2005-2006 e 2006-2007, di cui al punto 9 della deliberazione VIS 8/09, e i costi addizionali sostenuti per l'acquisto del *fuel gas* per l'anno termico 2007-2008, di cui al precedente comma 6.1.
- 6.3 Gli eventuali costi addizionali sostenuti per l'acquisto del *fuel gas* nel periodo 1 ottobre 2008-31 dicembre 2009 saranno definiti con successivo provvedimento, applicando i medesimi criteri di cui alla deliberazione VIS 8/09 e saranno inclusi nel calcolo del fattore correttivo di cui al comma 10.3.

Modifiche all'Allegato A della deliberazione n. 11/07

- 7.1 Il comma 6.10 dell'Allegato A della deliberazione n. 11/07 è sostituito dal seguente comma:
 - "6.10 Per l'attività di dispacciamento del gas naturale costituiscono comparti di separazione contabile:
 - a) programmazione dello sviluppo funzionale della rete di trasporto;
 - b) gestione coordinata delle risorse per l'utilizzazione e l'esercizio coordinato degli impianti, ivi compresa la rete di trasporto, al fine di assicurare la sicurezza di funzionamento del sistema gas;
 - c) approvvigionamento delle risorse necessarie per il bilanciamento operativo del sistema.
- 7.2 Il comma 6.12 dell'Allegato A della deliberazione n. 11/07 è sostituito dal seguente comma:
 - "6.12 Per l'attività di misura del gas costituiscono comparti di separazione contabile:
 - a) installazione e manutenzione dei misuratori nei punti di riconsegna delle reti di distribuzione;
 - b) installazione e manutenzione dei misuratori nei punti di consegna delle reti di trasporto e nei punti di riconsegna delle reti di trasporto corrispondenti alla fornitura ai clienti finali;
 - c) installazione e manutenzione dei misuratori nei punti di interconnessione tra reti;
 - d) installazione e manutenzione dei misuratori del potere calorifico e della qualità del gas, nonché rilevazione e registrazione dei relativi dati;
 - e) rilevazione e registrazione dei dati di misura nei punti di cui alla precedente lettera a):
 - f) rilevazione e registrazione dei dati di misura nei punti di cui alla precedente lettera b);
 - g) rilevazione e registrazione dei dati di misura nei punti di cui alla precedente lettera c);
 - h) interventi di natura commerciale sui misuratori.

Articolo 8

Modifiche all'Allegato A della deliberazione ARG/gas 159/08

- 8.1 La lettera a), del comma 52.1 dell'Allegato A della deliberazione ARG/gas 159/08 è sostituita dalla seguente lettera:
 - "a) con riferimento ai punti di consegna, l'impresa di distribuzione;".

Articolo 9

Disposizioni transitorie in materia di determinazione dei ricavi di riferimento per il trimestre ottobre-dicembre 2009

9.1 I ricavi di riferimento relativi ai corrispettivi unitari capacitivi per il trimestre ottobre-dicembre 2009 delle imprese di trasporto sono determinati con riferimento

- ad un riproporzionamento su base giornaliera dei ricavi di riferimento per l'anno termico 2008-2009.
- 9.2 Gli accordi relativi alle modalità per la ripartizione dei ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di cui all'articolo 8 della deliberazione n. 166/05 per il trimestre ottobre-dicembre 2009 continuano a valere, salvo modifiche concordate tra le parti.
- 9.3 Le imprese di trasporto di cui al punto 2 della deliberazione ARG/gas 135/09, trasmettono all'Autorità l'accordo di ripartizione con le imprese di distribuzione relativamente alle quote di ricavo spettanti per il trimestre ottobre-dicembre 2009.
- 9.4 Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 9.3 l'Autorità, entro il 31 marzo 2010, provvede alla determinazione delle quote di ricavo di cui al medesimo comma e lo comunica alle imprese di trasporto e alle imprese di distribuzione.

Disposizioni transitorie in materia di calcolo del fattore correttivo relativo agli anni termici 2007-2008 e al periodo 1 ottobre 2008-31 dicembre 2009

- 10.1 I fattori correttivi FC^N e FC^R relativi all'anno termico 2007-2008 da considerare ai fini della formulazione delle proposte tariffarie relative all'anno 2010 sono calcolati con i criteri di cui all'articolo 15 della deliberazione n. 166/05.
- 10.2 La società Metanodotto Alpino Srl sottrae al fattore correttivo da considerare ai fini della formulazione delle proposte tariffarie relative all'anno 2010 l'ammontare degli ulteriori ricavi spettanti relativamente all'anno termico 2008-2009, pari a 219.746,27 euro.
- 10.3 I fattori correttivi FC^N e FC^R relativi al periodo 1 ottobre 2008-31 dicembre 2009 da considerare ai fini della formulazione delle proposte tariffarie relative all'anno 2011 sono calcolati con i criteri di cui all'articolo 15 della deliberazione n. 166/05 prevedendo che il calcolo avvenga con riferimento, in luogo dell'anno termico 2008-2009, al periodo 1 ottobre 2008-31 dicembre 2009.

Articolo 11

Disposizioni transitorie in materia di perequazione del corrispettivo regionale per il periodo 1 ottobre 2008-31 dicembre 2009

- 11.1 Ai fini della perequazione dei ricavi relativi al corrispettivo di capacità *CRr* per il periodo 1 ottobre 2008-31 dicembre 2009 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 bis della deliberazione n. 166/05 integrate dai seguenti commi.
- 11.2 In deroga alle disposizioni di cui al comma 14.3.bis di cui alla deliberazione n. 166/05 le imprese comunicano le informazioni relative al periodo 1 ottobre 2008-31 dicembre 2009 entro il 31 gennaio 2010.
- 11.3 L'ammontare di perequazione dei costi di trasporto T^{CR} , di cui al comma 14.5.bis della deliberazione n. 166/05 è calcolato con riferimento al periodo intercorrente tra il periodo 1 ottobre 2008-31 dicembre 2009.
- 11.4 La Cassa comunica l'ammontare di cui al comma 14.6.bis della deliberazione n. 166/05 entro il 28 febbraio 2010.
- 11.5 Le imprese di trasporto versano alla Cassa l'ammontare di cui al comma 14.7.bis della deliberazione n. 166/05 entro il 31 marzo 2010.

- 11.6 La Cassa liquida l'ammontare di cui al comma 14.8.bis della deliberazione n. 166/05 entro il 30 giugno 2010.
- 11.7 Le imprese di trasporto di cui al punto 2 della deliberazione ARG/gas 135/09, versano alla Cassa, entro il 31 marzo 2010, i ricavi derivanti dall'applicazione del corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulle reti regionali *CRr* per il trimestre ottobre 2009-dicembre 2009, relativo ai conferimenti nei punti di riconsegna delle reti regionali delle medesime società.

Approvazione delle tariffe di trasporto per l'anno 2010

- 12.1 Ai fini della determinazione delle tariffe di trasporto relative all'anno 2010, entro il 14 dicembre 2009, le imprese di trasporto diverse dall'impresa maggiore trasmettono a quest'ultima:
 - a) i dati e le informazioni necessari per il calcolo dei corrispettivi unitari e dei corrispettivi specifici d'impresa di cui all'articolo 12 della *RTTG*, incluse la capacità di trasporto conferita per la definizione dei corrispettivi tariffari e la distanza di ciascun punto di riconsegna dalla rete nazionale di gasdotti calcolata ai sensi del comma 12.5 della *RTTG*;
 - b) i dati necessari per l'individuazione dei punti di entrata e di uscita di cui all'articolo 7 della *RTTG*;
 - c) i quantitativi di gas previsti per l'anno 2010 a copertura degli autoconsumi di cui al comma 9.1 della *RTTG* e delle perdite di rete di cui al comma 9.4 della *RTTG*.
- 12.2 Entro il 14 dicembre 2009, le imprese di trasporto diverse dall'impresa maggiore trasmettono all'Autorità:
 - a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, con cui si certifica che i costi dichiarati sono afferenti il servizio di trasporto e che la proposta tariffaria è coerente con i criteri definiti dalla *RTTG*;
 - b) le componenti di ricavo RT^N , RT^R , RT^E e le quote di ricavo $RT^N_{capitale}$, RT^N_{amm} , $RT^R_{capitale}$ e RT^R_{amm} definite come agli articoli 3 e 5 della RTTG; a tal fine le imprese utilizzano la modulistica predisposta dagli uffici della Direzione tariffe dell'Autorità;
 - c) limitatamente alle imprese che svolgono l'attività di trasporto sulla rete nazionale di gasdotti, le proposte relative ai requisiti di iniezione e erogazione e di volume di gas e ai costi del servizio di bilanciamento del sistema che costituiscono il ricavo *RA* di cui all'articolo 6 della *RTTG*;
 - d) la documentazione necessaria per la valutazione delle medesime proposte, inclusi la capacità di trasporto prevista in conferimento e i quantitativi di gas utilizzati per la definizione dei corrispettivi tariffari, nonché i quantitativi di gas previsti per l'anno 2010 a copertura degli autoconsumi di cui al comma 9.1 della RTTG e delle perdite di rete di cui al comma 9.4 della RTTG;
 - e) nel caso di una riclassificazione di tratti di rete di distribuzione, i costi storici degli incrementi patrimoniali dei cespiti oggetto di riclassificazione, distinti per località della tariffa di distribuzione, e l'accordo con l'impresa di

distribuzione in merito alla ripartizione dei costi operativi, di cui al comma 4.3 della *RTTG*.

- 12.3 Entro il 15 dicembre 2009 l'impresa maggiore trasmette all'Autorità,
 - a) le informazioni di cui al comma 12.2;
 - b) le proposte dei punti di entrata ed uscita, dei corrispettivi relativi alla rete nazionale e regionale di gasdotti, dei corrispettivi specifici d'impresa e dei corrispettivi CV e CV^P relativamente al primo anno del periodo di regolazione calcolate sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 8 della RTTG e nel rispetto dei ricavi di riferimento di cui agli articoli 3, 4 e 5 della RTTG
- 12.4 Entro il 15 dicembre 2009, l'impresa maggiore comunica le informazioni di cui al comma 12.3 alle altre imprese di trasporto, unitamente alla documentazione necessaria per la valutazione delle medesime proposte.
- 12.5 L'Autorità comunica alla Cassa i corrispettivi unitari regionali specifici d'impresa approvati ai sensi del presente articolo e le somme che le imprese di distribuzione devono versare ai sensi del comma 4.4 della *RTTG*.
- 12.6 Entro 5 (cinque) giorni dalla data di approvazione della tariffe da parte dell'Autorità, le imprese di trasporto pubblicano i corrispettivi approvati e la distanza di ciascun punto di riconsegna dalla rete nazionale di gasdotti calcolate ai sensi del comma 12.6 della *RTTG*.

Articolo 13

Disposizioni finali

- 13.1 La Cassa aggiorna le modalità di trasmissione delle informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione approvate con deliberazione ARG/gas 22/08 in coerenza con le disposizioni di cui al presente provvedimento e di cui alla *RTTG* entro 120 giorni dalla pubblicazione del medesimo, previa approvazione da parte della Direzione Tariffe dell'Autorità.
- 13.2 Il testo dell'Allegato A alla deliberazione n. 11/07 e dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 159/08, come risultanti dalle modifiche ed integrazioni apportate dal presente provvedimento sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
- 13.3 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.
- 13.4 Il presente provvedimento è notificato alla Cassa Conguaglio Settore Elettrico, con sede legale in via Cesare Beccaria n. 94/96, 00196, Roma, alla Società Snam Rete Gas Spa, con sede legale in piazza Santa Barbara, 20097, San Donato Milanese (Milano) e alla società Metanodotto Alpino S.r.l., con sede legale in via Bardonecchia n. 5, Torino (Torino), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.

1 dicembre 2009 II Presidente: Alessandro Ortis